

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 34
a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Pierini
presentata in data 26 febbraio 2026

—————

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA FIGURA E
DELL'ATTIVITÀ DI ENRICO MATTEI IN OCCASIONE DEI CENTOVENTI ANNI
DALLA NASCITA (1906-2026)

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), in occasione dei centoventi anni dalla nascita (1906-2026), promuove la conoscenza di Enrico Mattei, quale marchigiano illustre, mediante iniziative volte a promuovere la conoscenza della sua figura e della sua attività.

Art. 2
(Interventi)

1. La Giunta regionale definisce il programma delle iniziative divulgative, culturali e scientifiche, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità indicata all'articolo 1.

2. La Regione può collaborare con il Comune di Matelica e con il Comune di Acqualagna nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i centoventi anni dalla nascita.

Art. 3
(Programmazione)

1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) dal Sindaco del Comune di Matelica o suo delegato;
- d) dal Sindaco del Comune di Acqualagna o suo delegato;
- e) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 30.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, è ridotta di euro 30.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.